

Protocollo d'intesa tra le 35 Conferenze per l'Istruzione della Regione Toscana, Anci, Confcooperative, LegaCoop, Cesvot...


Premessa

Nello svolgimento delle attività del gruppo di lavoro promosso dalla Regione Toscana sul tema dei servizi ricreativi e di custodia, attività che si sono svolte da dicembre 2015 a ottobre 2016, il gruppo ha ritenuto di dover orientare il proprio lavoro anche alla definizione tipologica e normativa dei luoghi e dei contesti dove si praticano azioni educative, che per l'utenza scolarizzata possono essere definite di educazione non formale, attualmente prive di una aggiornata e stringente definizione. In questa fase del lavoro, poiché si ritiene necessario arrivare ad una prima indicazione normativa riguardo ai servizi ricreativi o di custodia di cui all'art. 4 comma 5 della l.r. 32/2002, si propone la stipula del seguente protocollo.

Evidenziando, tuttavia, la parzialità di tale protocollo e associandolo, come detto, ad una prima fase del lavoro da compiere, i firmatari si impegnano ad integrarlo nell'ambito di una definizione, la più organica possibile, di tutta la materia dell'"educazione non formale" lungo tutto l'arco della vita.

Oggetto del presente protocollo

Definizione congiunta delle norme fondamentali che regolano i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire agli utenti attività educative ma non rientranti nel sistema integrato per la prima infanzia. Promozione di un elenco dei centri per l'educazione non formale in toscana.



Articolo 1


I servizi ricreativi o di custodia di cui all'art. 4 comma 5 della l.r. 32/2002, comunque denominati e che nello specifico di questo protocollo si individuano in “centri per l'educazione non formale”, non possono prevedere la frequenza di bambini di età inferiore ai 3 anni. Tali servizi assicurano il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.

Articolo 2

Il titolare/legale rappresentante del centro per l'educazione non formale, nonché le persone addette allo svolgimento delle attività devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa regionale sui servizi educativi per l'educatore, comprensivi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.39 del 4 marzo 2014 della dichiarazione sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Articolo 3

I soggetti titolari e gestori dei servizi sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica, edilizia urbanistica, pubblica sicurezza e prevenzione incendi.



Articolo 4

I firmatari del presente documento, in accordo con l'Ufficio Educazione e Istruzione della Regione Toscana e con il supporto tecnico regionale si impegnano a promuovere e realizzare un'azione conoscitiva sui servizi ricreativi o di custodia di cui all'art. 4 comma 5 della l.r. 32/2002 sul territorio regionale per definirne standard e modalità autorizzative. Tale azione usufruirà dell'organizzazione fin qui già sperimentata del gruppo di lavoro promosso dalla Regione Toscana sul tema. Per tale attività non sono previsti oneri finanziari diretti da parte delle conferenze aderenti.

